



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

Settore Difesa del Suolo

difesasuolo@regione.piemonte.it

PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

*Data **

*Protocollo **

Classificazione 13.200.10 - VALINT22_2014/A18000 - 8/2016A/A18000

* riportati nei metadati DOQUI e PEC

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE VIA E VAS
ctva@minambiente.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

e p.c. SOCIETÀ MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A.
postacertificata@pec.mediterraneadelleacque.it

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA
DEL TERRITORIO
SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE
INTEGRATE
NUCLEO CENTRALE DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE
c.a. ing. Mario Elia

OGGETTO: Art. 20 del d.l.s. 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 53-13549 del 16/03/2010.

Procedimento di espressione delle osservazioni regionali nell'ambito della **fase di verifica** di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di **competenza statale** e della **verifica di ottemperanza** alle prescrizioni di cui al D.M. n. 400 del 18/07/2011 inerente al progetto **“Diga di Badana – Interventi di manutenzione straordinaria”**, localizzato in Comune di Bosio (AL), presentato dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A. - Pos. 2016-2/VRN e 96/PAR.

Trasmissione osservazioni regionali.

Con riferimento al procedimento in oggetto, nell'ambito del quale la Regione Piemonte deve esprimere le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. 152/2006, si trasmette in allegato copia della d.d. n. 1516 del 20/06/2016, contenente l'osservazione unitaria regionale, ai sensi della d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si rimane altresì in attesa di una comunicazione di Codesto Ministero circa l'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Gabriella GIUNTA

(firmato digitalmente)

Allegati: n.1

Referente:

ing. Roberto Fabrizio
tel. 011-432.4995

*Via Petrarca 44
10126 Torino
Tel. 011.4321403
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Difesa del suolo

DETERMINAZIONE NUMERO: 1516 DEL: 20.06.2016

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1805A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto "Diga di Badana - Interventi di manutenzione straordinaria", localizzato in Comune di Bosio (AL), presentato dalla Societa' Mediterranea delle Acque S.p.A. - Osservazione unitaria regionale ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Premesso che:

in data 28/04/2016, Francesco Perasso, in qualità di legale rappresentante della Società Mediterranea delle Acque S.p.A., con sede legale in Via Santi Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova (GE), ha presentato al Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale e contestuale verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. n. 400 del 18/07/2011, inerente al progetto "Diga di Badana - Interventi di manutenzione straordinaria", localizzato in Comune di Bosio (AL), nell'ambito della quale la Regione esprime le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

in data 04/05/2016, è avvenuta la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'avviso di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

il progetto in esame, che ricade in comune di Bosio (AL), mentre il campo base del cantiere e parte della strada di accesso ricadono in Liguria, comune di Campomorone (GE), prevede il ripristino funzionale della diga di Badana, che è parte del complesso di dighe del Gorzente (costituenti la principale fonte di approvvigionamento di acqua potabile della città di Genova), mediante interventi di manutenzione straordinaria, dopo la sua disattivazione conseguente ai danni subiti dall'impianto a seguito dei dissesti strutturali del corpo diga avvenuti nel febbraio 2006,

l'invaso in oggetto è interamente localizzato all'interno del S.I.C.-Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese);

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico Regionale, con nota prot. n. 13525/A1605A del 09/05/2016, ha individuato, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria

regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Competitività del Sistema regionale, Agricoltura e Sanità;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 1246 del 25/05/2016, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 1 luglio 2009, la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. aveva già presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza inerente al progetto "Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di Badana", nell'ambito della quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con D.M. 18 luglio 2011, n. 400, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte (che si era espressa con D.G.R. 4 agosto 2010, n. 35-517) e della Regione Liguria;

successivamente però, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (IV sezione), con parere espresso con voto 190/2011 (adunanza del 20/01/2011 e del 24/02/2011), aveva richiesto di approfondire la fattibilità dell'intervento di totale demolizione dell'opera esistente e di successiva ricostruzione e di analizzare alcuni aspetti degli interventi proposti, in quanto, il progetto di adeguamento/miglioramento delle opere esistenti avrebbe potuto essere preso in considerazione solo nel caso in cui fosse stata motivatamente rappresentata l'impossibilità di realizzare la soluzione di demolizione/ricostruzione;

di conseguenza, il proponente aveva apportato alcune modifiche al progetto, che, nuovamente sottoposto alla verifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, era stato approvato con richiesta di ulteriori approfondimenti;

il progetto modificato secondo le indicazioni ricevute, è stato quindi sottoposto alla presente fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, a seguito della sopra citata istanza presentata dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A. in data 28/04/2016, comprensiva anche della richiesta di avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale espresso con il suddetto D.M. 18 luglio 2011, n. 400;

in data 21/04/2016, la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. ha altresì presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiesta di proroga per 5 anni del suddetto D.M. 18 luglio 2011, n. 400, in quanto, a causa delle vicende sopra richiamate, non è stato possibile dare corso ai lavori;

considerato che, nell'ambito dell'istruttoria condotta, dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 24/05/2016 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010, finalizzato all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati;

nel corso della suddetta riunione della Conferenza di servizi, è emerso che una recente normativa regionale (D.G.R. n. 29-1195 del 16/03/2015), vieta nel SIC in oggetto l'utilizzo delle acque per scopi non idropotabili;

a tal proposito, il proponente, con nota prot. n. 1037 del 06/06/2016, ha preso atto del suddetto divieto, ed ha conseguentemente previsto per le acque di servizio al cantiere operativo il prelievo dal sistema di distribuzione delle acque provenienti dal torrino di presa e distribuzione della diga di Lavezze;

considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria;

in accordo col nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si evidenziano, con riferimento esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità, le seguenti problematiche e criticità:

- Non appare sia stata presa in **considerazione** la presenza di dissesti idraulici e di versante, seppure superficiali. In particolare, la sponda occidentale del bacino è localmente caratterizzata da condizioni di pericolosità idraulica elevata o molto elevata in **corrispondenza** dell'immissario principale e degli immissari minori sinistri, così come evidenziato anche dalla carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore in scala 1:10.000, redatta dal Comune di Bosio (Indagini geologiche per la compatibilità idraulica ed idrogeologica al P.A.I. - Comune di Bosio (AL)- Tav. 2/2). Inoltre, visti gli stessi studi, emergerebbe che l'innalzamento del coronamento andrebbe **potenzialmente** ad interferire con il piede di due fenomeni franosi (cod. anagrafico FQ5-334 e FQ5-339) attualmente quiescenti, ma il cui stato di attività potrebbe subire delle variazioni al mutare delle condizioni di saturazione al piede dell'ammasso roccioso della dorsale di Costa Lavezzara.
- Le modifiche introdotte sugli interventi di consolidamento al corpo diga, comportano un maggior volume d'invaso con livello di massima regolazione pari a 718 m s.l.m.. Questo comporta un potenziamento degli organi di scarico e in particolare lo sfioro di superficie passa da 75 m³/s a circa 96 m³/s con **recapito** nel rio **Badana sottostante**. Per gli aspetti prettamente idraulici legati all'impatto dell'onda di scarico nel punto di recapito di fondovalle, il proponente ha provveduto alla modellizzazione in laboratorio, adottando di conseguenza i dissuasori di energia locali. Tale analisi ha comunque solo analizzato l'effetto locale trascurandone quelli a più ampio respiro sul territorio vallivo.
- Per effetto della D.G.R. n. 29-1195 del 16 marzo 2015 -"Misure di conservazione Sito - specifiche per gli ambienti delle acque correnti e delle acque ferme del SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (art. 2), le attività di cantiere in esame, all'interno del sedime del Parco, non possono "alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali", ovvero, nella fattispecie, il rio Badana (con deflusso interno all'invaso ed a valle di quest'ultimo) ed il torrente Gorzente (tratto immediatamente a valle del lago Bruno).
- La determinazione della pericolosità dei materiali di scavo, con riferimento al D.M. 14/05/1996 con determinazione dell'"Indice di rilascio", non è corretta e risulta inadeguata, in quanto sottostima i valori reali, nella fattispecie del sito e delle operazioni previste; analogamente risulta inadeguato il test di cessione in acqua deionizzata ai sensi del D.M. 05/02/1998. Il parametro "amianto fibre libere", previsto nel D.M. 471/1999, oggi abrogato, non è più utilizzabile. Le stesse "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" emanate dalla Regione Piemonte, citate nel Piano di utilizzo dei geo-materiali, risultano oggi superate. Ne consegue che la determinazione da effettuare è quella quantitativa, sul parametro "amianto totale" con indicazione degli amianti eventualmente riscontrati, ai sensi della normativa attualmente vigente (D.lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 161/2012). Peraltro, in relazione al reimpiego dei diversi materiali, si rammenta che, in base al D.M. 161/2012, terre e rocce con contenuto di amianto totale superiore a 1000 mg/Kg sono da considerarsi rifiuto pericoloso da conferire in discarica autorizzata, mentre al di sotto di tale soglia il reimpiego è possibile, purché con opportune procedure per la gestione del rischio sanitario da condividere con la A.S.L.
- Il campionamento effettuato sui depositi alluvionali nel periodo 2013-2014, sebbene mostri una distribuzione areale sistematica, non risulta **omogeneamente** rappresentativo in relazione alla profondità: la maggior parte dei campioni sono superficiali o a profondità di 1m.; pertanto si ritiene necessario definire valori analitici di concentrazione di "amianto

totale" (D.lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 161/2012) in funzione della profondità di scavo dei sedimenti per valutarne la possibilità di utilizzo come inerti nella produzione di calcestruzzi.

- Anche in relazione alle rocce affioranti ed in particolare agli scavi in roccia da eseguirsi nella **sezione** di imposta della diga, la procedura di campionamento riportata in progetto non risulta rappresentativa della distribuzione dell'amianto nell'ammasso roccioso. Ai fini dell'utilizzo produttivo previsto, risulta necessaria un'adeguata caratterizzazione di dettaglio petrografica e geologico-strutturale degli ammassi rocciosi.
- Quanto ai materiali di demolizione, si rammenta che in base alla L. 257/1992 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") è vietata la produzione di prodotti contenenti amianto e conseguentemente l'uso di pietrischi, anche di risulta, per la produzione di calcestruzzo, se contenenti amianto. In tale evenienza, possibile data l'origine locale delle pietre utilizzate per realizzare la diga, le macerie di demolizione risulterebbero un rifiuto non più riutilizzabile nel ciclo di produzione di nuovo calcestruzzo.
- Considerato il notevole volume (oltre 30.000 m³) di materiali antropici di risulta da destinare a riutilizzo, non è chiaro se, amianto a parte, la caratterizzazione effettuata nel 2012 per la ricerca di sostanze pericolose su 16 campioni (carote) di muratura della diga sia **sufficientemente** rappresentativa delle aree e dei volumi di materiale interessati dalla attuale progettazione.
- Per i materiali di risulta tecnicamente "non idonei" **alla produzione di calcestruzzi**, quand'anche incontaminati e compatibili con la qualifica di "inerte" e "non pericoloso", risulta potenzialmente critica, sia per la tutela qualitativa del Rio Badana sia per la sicurezza delle aree di lavoro in fase di cantiere, l'ipotesi di "riposizionare lungo il corso d'acqua (agguagliamento delle sponde) il materiale derivato dalla frantumazione, e ritenuto **granulometricamente** non idoneo come inerte", trattandosi di materiale sciolto ed eterogeneo. Si ritiene inoltre che il reimpiego, internamente all'invaso, dei materiali di demolizione, purché "inerti" e "non pericolosi", non dovrebbe avvenire senza una precisa collocazione e senza una specifica destinazione d'uso che ne motivi il riutilizzo preferenziale rispetto al conferimento in discarica a norma di legge (si rammenta che il lago Badana, una volta riempito, costituisce "lago" potenzialmente oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. 152/2006 nonché riserva idrica ad uso idropotabile).
- Con d.d. n. 93 del 07/06/2016, l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni, in merito ai contenuti del progetto, in quanto compatibile con le previsioni del Piano d'Area vigente. Ha inoltre evidenziato che, nell'area che sarà interessata dalle opere, insiste uno dei nodi più importanti della rete sentieristica della zona, caratterizzato da un'elevata frequentazione, un indiscutibile richiamo paesaggistico e dall'interconnessione con sistemi di viabilità pedonale di interesse sovranazionale e sovranazionale (Alta Via dei Monti Liguri, sentiero E1, Cammino di S. Francesco, ...) e che i percorsi interessati risultano anche inseriti nel Catasto regionale del Patrimonio escursionistico, istituito con D.G.R. 37-11086 del 23/03/2009.
- L'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese inoltre, con nota prot. n. 683 del 07/06/2016, in merito alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. degli interventi in oggetto, non ha ravvisato probabilità di effetti negativi sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e pertanto non ha richiesto l'**assoggettamento** alla fase di valutazione di incidenza.
- Durante e **successivamente** l'istruttoria attivata nel 2009, sono intercorsi contatti del proponente con ARPA Piemonte, così come con il personale tecnico dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese; in particolare con ARPA Piemonte sono state definite modalità, frequenze e localizzazione delle stazioni di campionamento in relazione al piano di monitoraggio delle diverse componenti ambientali interessate dalla realizzazione dell'opera, ovvero acque superficiali, rumore e vibrazioni, atmosfera. Tuttavia,

nella attuale documentazione di progetto, si rileva la mancanza di un documento complessivo (Piano di Monitoraggio Ambientale) in cui siano riportate ed esplicitate le attività di monitoraggio in previsione, inerenti tutte le componenti coinvolte, con gli opportuni adeguamenti, legati al nuovo assetto progettuale proposto ed all'aggiornamento delle normative.

A causa delle carenze ed incertezze informative e delle necessità di aggiornamento sopra rilevate, si ritiene che la documentazione progettuale non consenta allo stato attuale di esprimersi compiutamente circa l'assoggettabilità o meno dell'opera in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale e che pertanto la suddetta documentazione debba essere integrata e aggiornata come di seguito indicato:

1. Dovrà essere prodotta una relazione geologica che affronti adeguatamente gli aspetti legati ai dissesti idraulici e di versante presenti sul versante orografico sinistro del bacino. In particolare, il monitoraggio topografico e geotecnico, da prevedere in ogni caso al termine dell'intervento di manutenzione in oggetto, dovrà tenere prioritariamente conto anche dei due fenomeni franosi (cod. anagrafico FQ5-334 e FQ5-339) attualmente quiescenti, **eventualmente** considerando nel piano di monitoraggio post-operam l'integrazione del dato topografico (e inclinometrico) puntuale con tecniche bi-tridimensionali, ad esempio interferometria SAR da terra o da satellite (PSinSAR™), per monitorare nel tempo le eventuali deformazioni areali e volumetriche del bacino.
2. Dovrà essere delineato un protocollo di monitoraggio e di controllo che preveda, oltre ai parametri di cui alla Tab. 3, All. V, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la misura in continuo allo scarico, quando attivo, della portata e dei principali parametri chimico-fisici di base. Inoltre, la necessità che le attività di cantiere non coinvolgano il Rio Badana a monte e a valle della diga anche in regime di piena ordinaria, richiede che siano previsti in questa fase progettuale sia un programma periodico di verifiche circa il rispetto, immediatamente a valle delle attività di cantiere, delle soglie di accettabilità per i solidi sospesi e l'ossigeno disciolto di cui alla Tab. B, All. B-Bis, del D.P.G.R. 29 gennaio 2008, Regolamento regionale n° 1/R., sia la possibilità di relativi controlli a campione, da parte di ARPA Piemonte. Per la predisposizione dei protocolli di monitoraggio e controllo di cui sopra, si ritiene possano risultare validi, con eventuali adattamenti, programmi di indagine già **precedentemente** concordati con ARPA Piemonte o con l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, a meno che essi non risultino superati, nel qual caso essi dovranno essere aggiornati o definiti ex novo in accordo con detti Enti, così come le mitigazioni di impatto da prevedersi in caso di superamento di soglie e standard qualitativi o di peggioramento dello stato di qualità.
3. Per quanto riguarda il Piano di utilizzo dei geo-materiali, occorrerà effettuare:
 - indagini **rappresentative** in fase ante operam per una preliminare caratterizzazione in termini di amianto totale (materiali naturali e materiali antropici);
 - un corretto inquadramento normativo della problematica amianto rivedendo i possibili utilizzi dei materiali naturali in funzione del contenuto di amianto totale;
 - la previsione della presenza costante di un geologo in cantiere in corso d'opera;
 - una adeguata pianificazione delle modalità per la gestione del rischio amianto in corso d'opera, definendo un piano-analisi sui materiali al fine di individuare quelli passibili di essere inviati agli impianti di frantumazione, tenendo conto della disomogeneità della distribuzione dell'amianto nella matrice e della conseguentemente limitata **rappresentatività** dei campioni (quindi prevedere una elevata frequenza di verifica);
 - l'eventuale indicazione di ampliamenti sostanziali nelle aree di reperimento dei materiali tuttora non indagati e, nel caso, una caratterizzazione integrativa di tali zone che ne sia **sufficientemente rappresentativa**;

- l'indicazione di eventuale presenza nelle porzioni del corpo diga da demolire di altri materiali non cementizi (rinforzi metallici, tubazioni, iniezioni impermeabilizzanti...) e della procedura di gestione per essi prevista in corso d'opera;
 - approccio analogo da adottarsi per gli eventuali interventi di adeguamento al sistema stradale in caso di rilevamento di pietre verdi;
 - un piano di monitoraggio ante operam e in corso d'opera dell' amianto aerodisperso, da definire nel corso di sopralluoghi congiunti con Arpa Piemonte - Struttura Polo Amianto, in linea con quanto adottato in **corrispondenza** di altre importanti opere sul territorio.
4. Dovrà essere effettuata la quantificazione della quota di materiali inerti non reperibile nelle vicinanze delle opere e per la quale si ricorrerà ad approvvigionamento da impianti di estrazione e di lavorazione autorizzati ed operanti in zona, nonché l'individuazione dei siti estrattivi in attività, in grado di fornire i materiali con le caratteristiche merceologiche richieste.
 5. Per i materiali di risulta tecnicamente "non idonei" alla produzione di calcestruzzi, quand'anche incontaminati e compatibili con la qualifica di "inerte" e "non pericoloso", dovranno essere fornite indicazioni, almeno ad un livello di dettaglio descrittivo, circa il riposizionamento lungo il corso d'acqua del materiale derivato dalla frantumazione ed il reimpiego, internamente all'invaso, dei materiali di demolizione (collocazione e destinazione d'uso che ne motivi il riutilizzo preferenziale rispetto al conferimento in discarica a norma di legge o soluzioni di deposito alternative).
 6. Dovrà essere redatto uno specifico progetto di ripristino, analogo a quello già predisposto per la sistemazione di due corpi di frana in sponda sinistra del Lago Badana, che preveda la sistemazione mediante tecniche di ingegneria naturalistica di tutte le aree interessate dai lavori e dalla relativa cantieristica, al fine del loro completo recupero e restauro paesaggistico.
 7. Poiché, secondo le indicazioni della tavola P2.5 del Piano paesaggistico regionale (adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015), le opere in progetto ricadono su aree interessate dalla presenza di categorie di beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettere b) (territori contermini ai laghi), c) (Rio Badana e relative sponde), f) (Aree Protette dell'Appennino Piemontese - Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo), e g) (boschi), ed inoltre il territorio del Comune di Bosio è anche interessato dalla presenza di zone gravate da usi civici (art. 142, lett. h), la relazione paesaggistica dovrà essere approfondita tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - chiarire se i vari interventi in progetto ricadono altresì su zone gravate da usi civici;
 - accertare se l'insieme degli interventi previsti, compresi gli adeguamenti viari, comportano trasformazione di superfici boschive e, nel caso, specificare quale sia l'entità della superficie di bosco, così come definita dall'art. 2 del D.lgs. 227/2001 e dall'art. 3 della L.r. 4/2009 e s.m.i., per la quale sono previsti interventi di trasformazione, individuandone in planimetria (ad es. catastale) l'ubicazione;
 - nel caso in cui siano previste trasformazioni boschive, dovranno essere prodotti gli approfondimenti in materia di compensazione della superficie forestale oggetto di trasformazione, secondo quanto stabilito dai vigenti orientamenti legislativi del settore forestale (art. 4 del D.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001, art. 19 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i.) e dal Comunicato del 7 agosto 2014 - B.U. 32S1 - dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile, in materia di trasformazione di aree forestali. Si ricorda che le compensazioni boschive sono da intendersi aggiuntive rispetto alle compensazioni paesaggistiche previste al punto 3.2.3. dell'Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005;

- si rammenta inoltre che il Piano paesaggistico regionale (P.p.r.) adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18 maggio 2015, sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004. Pertanto a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136-157 del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;
 - con specifico riferimento a ogni intervento previsto in progetto, sia dato riscontro del rispetto delle "Prescrizioni" in salvaguardia contenute negli articoli delle norme di attuazione del P.p.r. con particolare riferimento, nella fattispecie, agli artt. 3, 14, 15, 16, 18 e 33 (se presenti usi civici);
 - sia altresì dato riscontro della coerenza degli interventi con gli orientamenti strategici, contenuti nella scheda d'ambito 76 "Alte valli appenniniche" e con gli obiettivi di qualità perseguiti dalle Norme di P.p.r. riferite alle componenti paesaggistiche individuate dalla Tav. P4 di P.p.r. nell'ambito d'intervento;
 - sia verificata la coerenza degli interventi con le indicazioni sulle reti di connessioni paesaggistiche e le reti fruibili individuate dalla tav. P5 di P.p.r., ponendo attenzione alle interferenze tra gli interventi in progetto (compreso l'innalzamento del livello di invaso) con la rete sentieristica, nel rispetto degli orientamenti normativi volti alla tutela dei percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale;
 - con riferimento alle disposizioni in materia di mitigazione e di compensazione paesaggistica, richiamate al punto 3.2.3. dell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, si ritiene infine che la relazione paesaggistica dovrebbe contenere approfondimenti volti a garantire la tutela, la valorizzazione, la messa in sicurezza e il ripristino della continuità, della rete sentieristica, sia per i percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale, sia per i sentieri posti a margine dell'invaso e per i loro collegamenti con i percorsi di crinale. 1. In particolare, dovrà essere redatto uno specifico progetto che consenta la fruizione di percorsi alternativi a quelli che dovranno eventualmente essere interrotti e preclusi alla percorribilità nel periodo durante il quale si svolgeranno le opere in oggetto, nonché la sistemazione e il ripristino, con realizzazione di nuovi tratti ove necessario, dei percorsi e dei manufatti accessori a lavori conclusi, per la definitiva restituzione della fruibilità.
8. Dovrà essere presentato un Piano di monitoraggio ambientale complessivo inerente a tutte le componenti coinvolte con gli opportuni adeguamenti legati al nuovo assetto progettuale proposto. Esso dovrà prevedere, oltre alla fase in corso d'opera, le fasi progettuali ante e post operam e dovrà essere integrato, ove necessario, da una proposta di soglie di valutazione dei dati derivanti dal monitoraggio ambientale, nonché da attività correttive all'eventuale superamento delle soglie stesse.

Si segnala inoltre, per quanto attiene agli aspetti idraulici e a quelli relativi al vincolo idrogeologico, che, nell'ambito delle successive fasi autorizzative, il proponente dovrà verificare l'effetto generato dall'aumento di portata di sfioro, sulle infrastrutture e sulle singolarità idrauliche poste lungo l'asta valliva del rio Badana e verificare gli effetti delle modifiche introdotte con l'equilibrio idrogeologico locale.

Si auspica infine, con riferimento alle modalità di gestione delle rocce contenenti amianto, che si adottino misure di cautela analoghe a quelle applicate per altri due grandi opere che interessano il territorio sia della provincia di Alessandria sia di quella di Genova (Terzo Valico dei Giovi e Metanodotto Snam Gavi Pietralavezzara), attenendosi agli specifici protocolli predisposti per la gestione del rischio amianto e concordati tra Ministero, Regioni ed ARPA regionali.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE;

visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 63-11032 del 16/03/2009;

vista la d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

vista la d.c.r. n. 129-35527 del 20/09/2011;

vista la determinazione n. 1246 del 25/05/2016 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

DETERMINA

di esprimere le osservazioni indicate in premessa relative esclusivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto "Diga di Badana – Interventi di manutenzione straordinaria", localizzato in Comune di Bosio (AL), presentato dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A., ai fini della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. 152/2006, riservandosi di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 400/2011 in un momento successivo.


Copia della presente determinazione verrà quindi inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il prosieguo di competenza, nonché trasmessa agli Enti locali interessati, e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Gli estensori

ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco



Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo

ing. Gabriella Giunta

Gabriella Giunta